

**REGOLAMENTO (CE) N. 2477/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli  
interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2623/1999 <sup>(4)</sup>, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3.
- (2) La Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. Gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio. In mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in

base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento.

- (4) Conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 2001.
- (5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le spese imputabili dell'esercizio 2001 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) Il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 4,6 %.
- 2) Il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al:
  - 3,8 % per la Svezia,
  - 4 % per l'Irlanda,
  - 4,1 % per la Francia, l'Austria e la Finlandia,
  - 4,5 % per l'Italia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14.